

Omniter Group SRL michele.scarabello@omniter.it Tel. 0498842717 Cell. 3939702687				Sicurezza Qualità Ambiente ISO 15 D.lgs 81/08 ISO 14001 D.lgs. 231/01 C.P.R. CE UL OHSAS 18001 ISO 9001 B.C.M. B.R.C. Reg.1223 Rumore Vibrazioni ISO 22716 R.S.P.P. Formazione I.F.S.		NEWS 11/2023 Pagina 1 di 1 RISERVATO	
1	SCADENZA DIAGNOSI ENERGETICA						
ENTRO 5 DICEMBRE	RICORDIAMO che le imprese obbligate alla presentazione della diagnosi energetica, devono farlo entro il 5 dicembre con periodicità quadriennale. Il D.Lgs. 102/2014 aveva previsto come prima scadenza il 5 dicembre 2015, pertanto la scadenza successiva era stata nel 2019 e la prossima sarà il 5 dicembre 2023. Il D.Lgs. 102/2014, all'art. 8, prevede che siano obbligate a eseguire la diagnosi energetica le seguenti aziende: • Grandi imprese che corrispondono a imprese con più di 250 dipendenti e fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo superiore ai 43 milioni di euro. • Imprese a forte consumo di energia (o energivore) iscritte nell'elenco annuale della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), indipendentemente dalla loro dimensione.						
2	SICUREZZA DIGITALE						
WEBINAR GRATUITO 13 NOVEMBRE	Il nostro partner CyberSec mette a disposizione i propri tecnici per illustrare alcuni dei principali requisiti di difesa dagli attacchi digitali e i rischi legali alla sicurezza informatica a cui le aziende devono prestare attenzione. Verranno illustrate anche le strategie di difesa da adottare. Per iscriversi al webinar basta inviare la richiesta di adesione alla e-mail: amministrazione@cybersecsl.it						
3	IMPRESE TRATTAMENTO RIFIUTI: PIANO EMERGENZE						
IL PEE VA PRESENTATO ATTRAVERSO IL PORTALE	Come da Linee Guida DPCM 27 agosto 2021 con aggiornamento e raccolta di elementi e delle nuove informazioni utili per l'integrazione da trasmettere ai Prefetti di competenza (riallineamento informazioni ALLEGATO C.2) Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha diramato una circolare a tutte le Prefetture tenute alla predisposizione dei piani di emergenza esterna e per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti che recepisce le indicazioni contenute nelle linee guida e ha messo a disposizione un applicativo informatico per permettere ai gestori l'inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la redazione del PEE disponibile al seguente link: https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login						
4	GARANTEE PRIVACY: SEMINARI GRATUITI						
ACCEDERE AL SITO PER CONTROLLARE LE EDIZIONI	RIPORTIAMO LA NOTIZIA PRESENTE SUL SITO DEL GARANTE: Progetto ARC II: 20 seminari gratuiti sulla protezione dei dati personali dedicati principalmente alle piccole e medie imprese. Sarà possibile anche partecipare ai seminari da remoto iscrivendosi al seguente link https://gws.gpdp.it/limesurvey/ARCII						
5	TITOLARE EFFETTIVO						
ENTRO 11 DICEMBRE	Dal 10 ottobre 2023 le imprese-persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare entro 60 giorni i loro "titolari effettivi" agli uffici del Registro delle imprese delle Camere di commercio. Considerando tale termine, la scadenza per la trasmissione delle domande è prevista per l'11 dicembre 2023. Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande Unioncamere con l'ausilio delle Camere di commercio italiane ha predisposto un Manuale operativo, disponibile in allegato. Questa prima versione del Manuale fornisce le informazioni di base per presentare la "prima comunicazione" della titolarità effettiva da parte dei soggetti sopra ricordati già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, oppure costituiti in seguito. Il testo riporta inoltre le notizie essenziali per comunicare la successiva variazione dei dati del titolare effettivo già iscritto.						
6	REQUISITI PROGETTI 4.0						
VERIFICA PERIODICA MANTENIMENTO REQUISITI	Con riferimento al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi 4.0, in sede di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate risulta sempre più frequente che l'Ufficio contesti il requisito dell'interconnessione. Pertanto, la ns società ritiene opportuno ricordare a tal proposito che il requisito dell'interconnessione deve essere mantenuto anche nei periodi d'imposta successivi a quello in cui il bene vien interconnesso. Infatti, con la circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, è stato precisato che il requisito dell'interconnessione deve essere mantenuto in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0 e che, ai fini dei controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti. Alla luce di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, il requisito dell'interconnessione dovrebbe essere quindi mantenuto almeno per l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione (5 o 3 anni in base all'anno di effettuazione dell'investimento). Pertanto, si invitano i Clienti a cui è stato erogato il servizio di predisposizione della Perizia Asseverata e Relazione tecnica a coordinarsi con i propri tecnici e a verificare l'effettiva interconnessione anche negli anni successivi al primo. In caso di variazioni al SW o alla configurazione siamo a disposizione per aggiornare quanto predisposto negli anni passati.						
I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi D. LGS 231/01 - PRIVACY - RSPP - ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - BRC - IFS - IATF PERCORSI FORMATIVI - MARCATURA CE - CONTRIBUTI							
GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: _____ PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL DITTA: _____ REFERENTE: _____ TEL: _____ E-MAIL: _____							
Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell'informativa al punto 2A). L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni. Clicca per indicare di NON inviare più la Vostra newsletter.							